

PRIVACY & LAVORO

21 Maggio 2015

Il Garante per la protezione dei dati personali ha predisposto un utile vademecum dal titolo “**Privacy e lavoro**” (leggi allegato a fondo pagina), che contiene le regole per il corretto trattamento dei dati personali dei lavoratori da parte dei datori di lavoro pubblici e privati.

Il vademecum verte sulla gestione e il corretto utilizzo dei dati sensibili dei lavoratori quali:

- il cartellino identificativo
- la bacheca aziendale
- la pubblicazione del curriculum
- la pubblicazione dei dati del lavoratore sui siti web e sulle reti interne
- la gestione dei dati sanitari e dei dati biometrici
- l'uso di internet e della posta aziendale
- i controlli effettuati per motivi organizzativi o di sicurezza
- i controlli a distanza ovvero la videosorveglianza e la geolocalizzazione.

Principi generali

Il **datore di lavoro** può trattare informazioni personali solo se strettamente indispensabili all'esecuzione del rapporto di lavoro. I dati possono essere trattati solo dal **personale incaricato** assicurando **idonee misure di sicurezza** per proteggerli da intrusioni o divulgazioni illecite.

Sul luogo di lavoro va assicurata la tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone garantendo la sfera della riservatezza nelle relazioni personali e professionali. Le informazioni personali trattate possono riguardare - oltre all'attività lavorativa - la sfera personale e la vita privata dei lavoratori (es. dati residenza e recapiti telefonici) e dei terzi (es. dati relativi al nucleo familiare per garantire determinate provvidenze).

I trattamenti di dati personali devono rispettare il **principio di necessità**, secondo cui i sistemi informativi e i programmi informatici devono essere configurati riducendo al minimo l'utilizzo di informazioni personali e identificative.

Si deve inoltre rispettare il **principio di correttezza**, secondo cui le caratteristiche essenziali dei trattamenti devono essere rese note ai lavoratori. I trattamenti devono essere effettuati per finalità determinate, esplicite e legittime in base ai **principi di pertinenza e non eccedenza**.

Il trattamento di dati personali - **anche sensibili** - riferibili a singoli lavoratori è lecito, se finalizzato ad assolvere obblighi derivanti dalla legge, dal regolamento o dal contratto individuale di lavoro.

Leggi: [VADEMECUM PRIVACY 2015](#)